



# COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA



NR.	OGGETTO:
<b>38</b>	RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2023 DAL COMUNE DI TRECCHINA, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016.

(21 dicembre 2024)

L'anno **duemila ventiquattro**, addì **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore **12:17**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Trecchina, a seguito di regolare convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di prima convocazione ed in seduta pubblica.

L'odierna seduta si svolge con facoltà di partecipazione in video-conferenza, così come disciplinato dal "REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 14 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge.

All'appello nominale risultano presenti i signori consiglieri:

NR.	COGNOME	NOME	Presente		Assente
			In aula Consiliare	In video conferenza	
1	MARCANTE	FABIO	X		
2	D'IMPERIO	GIACOMO	X		
3	CASELLA	ANTONIO		X	
4	CRESCI	ANNA	X		
5	CONTE	PROSPERO	X		
6	IELPO	ANTONIO	---	---	X
7	AGRELLO	ROSMERI	---	---	X
8	CARLOMAGNO	ARIANNA	X		
9	NOCITO	MASSIMO	---	---	X
10	CANTISANI	DOMENICO		X	
11	IARIA	DOMENICO	---	---	X
totale			5	2	
totale			7		4

Assume la presidenza la Presidente del Consiglio Comunale, *dott. Antonio Casella*.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *dott. Donato C. Boccia*.

Il Presidente del Consiglio, dà atto che **n. 2** consiglieri risultano collegati in video-conferenza sulla piattaforma informatica appositamente predisposta e constatato che il numero dei consiglieri presenti all'odierna seduta è legale, dichiara la validità della seduta ed aperta la discussione.

Introduce, quindi, l'argomento iscritto all' **decimo** punto posto all'ordine del giorno.

L'Assessore D'Imperio illustra la proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la discussione;

**PREMESSO** che, con D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100 del 16.06.2017, è stata disciplinata la materia delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

**PRESO ATTO**, altresì, che l'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

**PRESO ATTO**, inoltre, che dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

- il comma 3 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...];
- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

**PRESO ATTO**, infine, che dell'art. 26 del D. Lgs. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D. Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016;
- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

**VISTO** che, secondo l'art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione e che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata in un importo da un minimo di € 5.000,00= ad un massimo di € 500.000,00=, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile (art. 20, co. 7);

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**PRECISATO** che la Corte dei Conti, SRC Lazio, con deliberazione n. 47/2021/GEST del 10/05/2021, ha precisato che devono essere incluse nella ricognizione annuale ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, anche di consorzi, fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici, a cui il Comune partecipa;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**CONSIDERATO** che lo scorso novembre il Ministero Economia e Finanze/Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet gli indirizzi sugli adempimenti di cui all'art. 20 del T.U.S.P.:

- chiarendo le modalità per la predisposizione della Relazione che le Pubbliche Amministrazioni devono approvare, ai sensi del citato comma 4 in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente;

- fornendo alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2023 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo **31 dicembre 2024**;
- evidenziando che, come avvenuto gli scorsi anni, l'adempimento previsto dal T.U.S.P. (art. 20) si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti e attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro saranno pertanto acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**RITENUTO** ora necessario procedere con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali il Comune di Trecchina detiene partecipazioni, dirette e indirette, alla data del **31.12.2023**, da effettuare annualmente ai sensi del citato art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale di Trecchina detiene, alla data del **31.12.2023**, una quota di partecipazione diretta nelle seguenti società e fondazioni:

1. **Acquedotto Lucano SpA**: soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, di interesse generale, la quota di compartecipazione al capitale sociale del valore di € 50.607,00 è pari ad una quota di partecipazione dello **0,23%**;
2. **La Cittadella Del Sapere S.R.L.**: la quale ha per oggetto lo sviluppo economico, sociale, rurale e territoriale dell'Area sud-occidentale della Basilicata e di altre aree limitrofe ed omogenee, sia attraverso la realizzazione delle strategie di sviluppo locale Leader di cui alla **Misura 19 - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR Basilicata 2014-2020**, sia mediante l'utilizzo di altri strumenti di intervento e programmi di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, ivi comprese le sovvenzioni globali. La quota di compartecipazione al capitale sociale del valore nominale di € 470,00 è pari ad una quota di partecipazione dello **0,24 %**: la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D. Lgs. n. 175/2016 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (**Gal**), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;
3. **GAL COAST TO COAST S.c. a r.l.**, la quale ha per oggetto lo sviluppo economico, sociale, nonché la promozione del proprio territorio e delle realtà sociali, culturali e imprenditoriali, nella gestione amministrativa di progetti comunitari, nella partecipazione a iniziative transazionali del nuovo Piano di Sviluppo Locale come proposto dal FEAMP per il nuovo ciclo di programmazione del PSR Regione Basilicata 2014- 2020. La quota di compartecipazione al capitale sociale del valore nominale di € 210,00 è pari ad una quota di partecipazione dello **0,70%** la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2016 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;
4. **Asmel Consortile a r.l.** la quale ha ad oggetto l'esercizio delle attività e funzioni di centrale di committenza, di cui agli artt. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente agli enti soci, assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico; svolge attività ed iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei. La quota di partecipazione è dello **0,047%**;

## **PARTECIPAZIONI DIRETTE**

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>Tipologia societaria</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE %</b>	<b>ESITO DELLA RICOGNIZIONE</b>	<b>ATTIVITA' SVOLTA E NORMA DI RIFERIMENTO</b>
Acquedotto Lucano S.p.A. C.F. 01522200763	S.p.A.	Servizio Idrico Integrato	<b>0,23%</b>	Mantenimento senza interventi	La partecipazione è prescritta dal Piano Idrico Integrato regionale Art. 4, comma 2, lett. a)
Gal "La Cittadella del Sapere s.c.r.l." C.F. 01187240765	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	<b>0,24%</b>	Non soggetta a revisione, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del D. Lgs. n. 175/2016	La società svolge le attività proprie dei Gruppi Locali Art. 4, comma 6
Gruppo di Azione Locale (GAC) "Coast to Coast s.c.r.l." C.F. 01321930776	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	<b>0,70%</b>	Non soggetta a revisione, ai sensi dell'art. 26, Comma 6-bis del D.Lgs. n. 175/2016	La società svolge le attività proprie dei Gruppi Locali Art. 4, comma 6
Asmel Consortile a r.l. C.F. 12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	Centrale Ausiliaria di committenza	<b>0,047%</b>	Mantenimento senza interventi	La società svolge le attività e funzioni di centrale di committenza, di cui agli artt. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Art. 4, comma 2, lett. e)

**ACCERTATO** altresì che il Comune di Trecchina (PZ), con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 luglio 2009, ha disposto il recesso volontario dalla Società consortile ALLBA srl, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale del Consorzio, (comunicandolo alla stessa società, nei modi e nelle forme previste dallo Statuto societario, con nota del 02.09.2009 prot. n. 4140), e l'adesione al Consorzio La Cittadella del Sapere, che svolge attività analoghe;

**PRESO ATTO**, tuttavia, che dal Certificato C.C.I.A.A. della società consortile ALLBA srl risulta l'elenco dei soci alla data del 14/07/2009 e tra essi risulta anche il Comune di Trecchina, quale titolare della quota di compartecipazione al capitale sociale di detta società del valore nominale di Euro **129,10** e pari allo **0,13%**, in quanto la Società non ha ancora preso atto del recesso del Comune, previsto dalla delibera di C.C. n. 15 del 28 luglio 2009;

**RIBADITA** la volontà espressa dall'Ente nella sopra richiamata delibera consiliare e precisato che, pertanto, si tratta di "*partecipazione non più detenuta*";

**VISTE** le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**DATO ATTO CHE**, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata, applicando i criteri dettati dal TUSP:

- non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente ovvero per la dismissione o scioglimento;
- si prevede il mantenimento delle sopraindicate società senza interventi di razionalizzazione;

**RICORDATO**, inoltre, che l'art. 20 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VISTA la relazione tecnica (**allegato “A”**) allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione del Piano di revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 comma 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (**allegato “B”**) allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale del 16.12.2024 n. 59;

**Ritenuto** provvedere in merito;

**Dato atto** che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: **REGOLARITA’ TECNICA - REGOLARITA’ CONTABILE**;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7	6	6 Gruppo di maggioranza		1 Cantisani
---				

Il Presidente proclama il risultato.

## D E L I B E R A

- di **RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di **RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI **APPROVARE**, come disposto dall’art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Trecchina alla data del **31 dicembre 2023**, analiticamente dettagliate nell’allegato A), predisposto secondo gli indirizzi operativi Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale – Tesoro e relative schede di rilevazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come segue:

### PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	Tipologia societaria	BREVE DESCRIZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	ATTIVITA’ SVOLTA E NORMA DI RIFERIMENTO
Acquedotto Lucano S.p.A. C.F. 01522200763	S.p.A.	Servizio Idrico Integrato	0,23%	Mantenimento senza interventi	La partecipazione è prescritta dal Piano Idrico Integrato regionale Art. 4, comma 2, lett. a)
Gal "La Cittadella del Sapere s.c.r.l." C.F. 01187240765	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	0,24%	Non soggetta a revisione, ai sensi dell’art. 26, comma 6-bis del D. Lgs. n. 175/2016	La società svolge le attività proprie dei Gruppi Locali Art. 4, comma 6
Gruppo di Azione Locale (GAC) "Coast to Coast s.c.r.l." C.F. 01321930776	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader	0,70%	Non soggetta a revisione, ai sensi dell’art. 26, Comma 6-bis del D.Lgs. n. 175/2016	La società svolge le attività proprie dei Gruppi Locali Art. 4, comma 6
Asmel Consortile a r.l. C.F. 12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	Centrale Ausiliaria di committenza	0,047%	Mantenimento senza interventi	La società svolge le attività e funzioni di centrale di committenza, di cui agli artt. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Art. 4, comma 2, lett. e)

- DI **APPROVARE** la Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione del Piano di revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 comma 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, allegata sub “B” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. DI **COMUNICARE** gli esiti della ricognizione ordinaria alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituita presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo web Partecipazioni del Portale Tesoro;
6. DI **PUBBLICARE** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente sotto-sezione "Enti controllati" il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. DI **RIBADIRE**, in questa sede, che il Comune di Trecchina (PZ) non detiene più la partecipazione nel **Gruppo di Azione Locale (GAL) "A.I.I.b.a. s.c.r.l."** (quota di compartecipazione al capitale sociale pari allo 0,5%), a seguito di recesso dalla stessa con delibera di C.C. n. 15 del 28 luglio 2009;
8. DI **DARE ATTO** che Società "*Borghi Autentici d'Italia – Rete Lucana srl*", costituita con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 3 maggio 2004 e sciolta con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29 dicembre 2010, è in corso di liquidazione;
9. DI **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, il Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e condivise le ragioni dell'urgenza;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7	6	6 <small>Gruppo di maggioranza</small>		1 <small>Cantisani</small>
---				

## DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.



REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità <b>tecnica</b> , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:	Si esprime il parere favorevole di regolarità <b>contabile</b> , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
<hr/> <i>f.to Giuseppina Martino</i>	<hr/> <i>f.to Giuseppina Martino</i>
Li, 21 dicembre 2024	Li, 21 dicembre 2024

=====

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL Segretario Comunale**

*f.to dott. Donato C. Boccia*

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

*f.to dott. Antonio Casella*

Il sottoscritto Segretario Comunale;

-Visti gli atti di Ufficio;

**A T T E S T A**

-che la presente deliberazione:

  x   è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_/\_\_\_/202\_\_ come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;

  x   la presente deliberazione è divenuta eseguibile il **21/12/2024** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);

\_\_\_\_\_ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).

Li, \_\_\_\_\_ 202\_\_

**Il Segretario Comunale**

*f.to dott. Donato C. Boccia*

**COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale depositato in atti d'ufficio. ---

Il Segretario Comunale  
*Dott. Donato C. Boccia*

\_\_\_\_\_